

*Art. 27. Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili-nido privati.*

Le istituzioni pubbliche e private regolarmente riconosciute o di fatto operanti nel territorio regionale, nonché i privati cittadini che intendano istituire e/o gestire, anche a scopo di lucro, asili-nido o strutture comunque denominate, destinate alla ospitalità di bambini da 0 a 3 anni, anche quali sezioni staccate di strutture e servizi già funzionanti, sono obbligati ad ottenere dalla Regione preventiva autorizzazione alla apertura ed al funzionamento del servizio.